



Città di Seriate



Settore VI • Lavori Pubblici e Ambiente

Seriate, 15 novembre 2007

Servizio Ambiente e Protezione Civile

Tit. X Cl. 1 Fasc. 85

Registro Ordinanze n. 103/07

v:\ambiente\ordinanze 2007\04-07 zanzara tigre 2007-2008.doc

**Ordinanza per la prevenzione e il controllo
dell'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre)
nel territorio comunale di Seriate**

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 18 del 12 marzo 2007 per la prevenzione e il controllo dell'infestazione della zanzara tigre nel territorio di Seriate;

Considerato che, a seguito di specifica campagna di monitoraggio con ovitrappole, è stata riscontrata anche sul territorio di Seriate la presenza della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud-est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche della specie *Aedes albopictus* e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Preso atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Lombardia con nota del 3 ottobre 2007 invitano i Sindaci ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Vista la nota dell'ASL della Provincia di Bergamo prot. n. U0172937/111.2 del 2 novembre 2007 (registrata al protocollo comunale con n. 22954/X/4/76 in data 6/11/07) che invita ad assumere idonei provvedimenti;

Richiamata la nota della Regione Lombardia prot. n. HI20070042679 del 3 ottobre 2007;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

- Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
- Visto l'art. 50 comma 4 del D.lgs. 18.8.2000;
- Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

- Visto il Regolamento Locale d'igiene;
- Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private NEI MESI INVERNALI di:

- eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;
- eseguire due interventi adulcidici, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di **piperonil butossido**, inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
 - cantine
 - locale caldaia
 - locali pompe di sollevamento
 - solaio
 - vasche settiche
 - camere di ispezione rete fognaria

nonché NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI di:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente
- PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (dal 1° maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

* *(il principio attivo da utilizzare è il "bacillus turigensis" disponibile presso le farmacie.)*

ORDINA ALTRESI'

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento.

alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- provvedere, dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10 - 20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE:

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite **fino a espressa revoca** e in applicazione del Regolamento comunale d'igiene;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino a € 103,00 (centotre Euro) prevista dall'articolo 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

DISPONE:

- il Corpo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è data facoltà d'impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia –sez. staccata di Brescia –ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro un termine di 60 giorni.

Il Sindaco
Silvana Santisi Saita

